

Disoccupate da almeno 6 mesi

Sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori over 50 e donne: misura e durata

La legge di riforma del lavoro (**Legge n. 92/2012**), nel rivolgere una speciale attenzione alle categorie a maggiore **rischio di esclusione dal mercato del lavoro**, prevede speciali incentivi per i datori di lavoro che provvedano all'assunzione di lavoratori over 50 (disoccupati da oltre 12 mesi), **donne prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti) ovvero donne prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi se residenti in particolari aree del Paese.**

L'incentivo consiste in **una riduzione del 50% dei contributi** a carico del datore di lavoro (contributi sociali dovuti all'INPS e premi assicurativi dovuti all'INAIL) in relazione alle assunzioni con **contratto di lavoro dipendente**, anche in somministrazione, effettuate **a decorrere dal 1° gennaio 2013:**

- 1.** se il contratto di lavoro è a **tempo determinato**, il beneficio ha una durata di **12 mesi** dall'assunzione (**art. 4 comma 8 e 11, L. 92/2012**);
- 2.** se il contratto a termine è **trasformato** in contratto a **tempo indeterminato**, la riduzione è prolungata sino a **18 mesi** (**art. 4 comma 9 e 11, L. 92/2012**);
- 3.** se l'assunzione è effettuata **direttamente** con contratto a **tempo indeterminato**, la riduzione dei contributi spetta per la durata di **18 mesi** (**art. 4 comma 10 e 11, L. 92/2012**).

Categorie di lavoratori socialmente svantaggiati eleggibili all'incentivo

Nel rispetto del **Regolamento CE n. 800/2008 (art. 40)**, lo sgravio contributivo è rivolto alla promozione dell'occupazione di lavoratori socialmente svantaggiati (definiti all'**art. 2, par. 18** dello stesso regolamento) per i quali gli Stati Membri possono prevedere incentivi senza ricadere nell'obbligo di notifica degli aiuti di stato. In particolare, la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12/18 mesi si applica alle assunzioni delle seguenti categorie di lavoratori:

- 1.** uomini e donne con almeno **50 anni** di età e **disoccupati da oltre 12 mesi**;
- 2.** donne di **qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate** e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno **6 mesi**;
- 3.** donne di **qualsiasi età**, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno **6 mesi**;
- 4.** donne di **qualsiasi età, ovunque residenti** e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno **24 mesi**.

Condizioni generali che escludono l'applicazione degli incentivi

Per garantire l'omogenea applicazione degli incentivi alle assunzioni ed **evitare pratiche abusive o elusive**, la riforma stabilisce in generale che questi non spettano se (**art. 4 comma 12, L. 92/2012**):

- 1.** l'assunzione rappresenta adempimento di **obbligo preesistente** (derivante dalla legge o dal contratto collettivo);
- 2.** l'assunzione è realizzata **in violazione del diritto di precedenza** (stabilito per legge o contratto collettivo) di un altro lavoratore licenziato o cessato;
- 3.** il datore di lavoro (o l'utilizzatore in contratto di somministrazione) ha in atto **sospensioni di lavoratori** connesse a procedure di crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse rispetto ai lavoratori sospesi;
- 4.** i lavoratori da assumere siano stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro (impresa) che abbia **assetti proprietari coincidenti o collegati** con il datore di lavoro che assume.

Precisazioni normative per l'applicazione delle agevolazioni contributive

Con **Circolare n°34 del 25 luglio 2013**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcune precisazioni in relazione ai requisiti, soggettivi ed oggettivi, di applicabilità dei benefici contributivi introdotti dall'**art. 4 comma 8 e 11, L. 92/2012**.

In relazione alla **nozione di disoccupazione** richiamata dal comma 8 (incentivo per *lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi*), si chiarisce che il lavoratore deve essere in stato di disoccupazione, registrato presso il centro per l'impiego competente per domicilio e la durata della disoccupazione deve essere superiore ai 12 mesi (accertata, verificata e calcolata secondo le previsioni degli **artt. 2 e 4 del D.lgs. 181/2000**).

Quanto alla **nozione di soggetto privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi** di cui al comma 11, si precisa doversi riferire a coloro che negli ultimi 6 mesi non abbiano "*prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi*" ovvero coloro che abbiano "*svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione*" (ovvero inferiore a 8.000 euro in caso di lavoro parasubordinato, 4.800 euro in caso di lavoro autonomo). La nozione è pertanto riferita non alla regolarità contributiva ma piuttosto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (quando lavoro subordinato) o della remunerazione (quando parasubordinato o autonomo). Pertanto, i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore ai 6 mesi e le attività di lavoro autonomo con remunerazione sotto la soglia annuale indicata sono da considerarsi non "regolarmente retribuiti". L'accertamento del requisito

prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione (di cui all'**art.4, D.lgs. 181/2000**) e dalla registrazione della donna presso il centro per l'impiego.

Si chiarisce inoltre che **il requisito della residenza della lavoratrice in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea** (comma 11) sia da riferirsi alla residenza nelle regioni ammissibili agli aiuti regionali come stabilito dalla **carta degli aiuti a finalità regionale** approvata per il periodo 2007-2013 (disponibile sul *sito web del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica* insieme agli elenchi in ordine regionale alfabetico e alle relative mappe).

Per la definizione del requisito alternativo relativo all'impiego in "aree" di cui all'**art.2, par. 18, lett. e)** si chiarisce che, come stabilito dal **Decreto interministeriale del 16 aprile 2013**, il riferimento ai settori e alle professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media sarà individuato sulla base della media annua più recente disponibile della Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro dell'ISTAT e definito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo (attualmente sono in fase di definizione i decreti relativi agli anni 2013-2014).

Le indicazioni operative di dettaglio per il godimento dello sgravio retributivo sono invece fornite dall'INPS con la **Circolare n° 111 del 24 luglio 2013** e con il **Messaggio n° 12212 del 29 luglio 2013**.

Legislazione nazionale

Decreto interministeriale (Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia) del 16 aprile 2013 → I settori e le professioni caratterizzati da alti tassi di disparità uomo-donna (rilevanti ai fini della concessione degli incentivi di cui all'art. 4, comma 11 della Legge 92/2012) sono individuati annualmente, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua dell'anno più recente disponibile, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia (entro il 31 dicembre di ogni anno).

L. 28 giugno 2012, n. 92, recante *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita* → La riforma del lavoro, apportando modifiche puntuali fra l'altro in materia di tipologie contrattuali, flessibilità in uscita e ammortizzatori sociali, introduce incentivi all'assunzione di donne a decorrere dal 1 gennaio 2013.

D.Lgs. 21 aprile 2000, n°181, recante *Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro* → Il Legislatore definisce i principi di regolazione e le condizioni essenziali di funzionamento nell'ambito del più generale riassetto istituzionale del sistema dei servizi per il lavoro.

Legislazione comunitaria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) → Il regolamento stabilisce i criteri di compatibilità e le condizioni di esenzione dall'obbligo di notifica per certe categorie di aiuti di Stato, in coerenza con quanto disposto dal **Regolamento 994/98/CE**.

Circolari e note

Circolare Ministero del lavoro, 25 luglio 2013, n°34/2013 → Fornisce chiarimenti e precisazioni normative in ordine all'applicazione delle agevolazioni contributive e assicurative riconoscibili ex art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) a favore dei datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assumano determinate categorie di lavoratori socialmente svantaggiati.

Circolare INPS 111/2013 → L'Istituto fornisce precisazioni e indicazioni operative per il godimento dell'incentivo introdotto dall'art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). In particolare chiarisce le definizioni operative in relazione a requisiti soggettivi ed oggettivi, condizioni e limiti di applicabilità e adempimenti del datore di lavoro (contiene i link agli allegati della circolare).

Messaggio INPS 12212/2013 → L'Istituto fornisce precisazioni e istruzioni operative relative alla comunicazione on-line per la fruizione dell'incentivo ora possibile grazie alla pubblicazione on-line del modulo "92-2012" (contiene i link agli allegati del messaggio).